

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

ANTONIO DE POLO
DOTT. COMMERCIALISTA

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MIHAI MORARU
DOTT. AREA FINANCE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

CHIARA REGINATO
RAG. AREA SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 15 novembre 2022

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Gentili Clienti,

nel ricordare che entro il prossimo **30 novembre 2022 deve essere versata l'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel 1 e 2 trimestre 2022**, se non precedentemente versata in quanto l'importo era inferiore a € 250,00, **e alle fatture emesse nel 3 trimestre**, con la presente vi portiamo a conoscenza di un chiarimento emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Questo chiarimento è riferito alle fatture che contengono l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate **articolo 15** del d.P.R. n. 633 del 1972, le quali non sono imponibili Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, ove le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal cliente, quindi imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerati, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato, trova applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che **esenta** dall'imposta di bollo le spese sopracitate.

L'imposta di bollo verrà quindi applicata solo se la somma delle altre spese anticipate (ad esempio spese di viaggio e alloggio) in nome e per conto del cliente, non imponibili Iva, supera l'importo di € 77,47.

Lo Studio è a disposizione per informazioni e chiarimenti.

STUDIO PARTES